



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

ORDINANZA N° 9 del 16 MAG. 2012

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO, infatti, che specie nella stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle panchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

RILEVATO che occorre mantenere in generale la pulizia negli spazi di ragione privata, quali vicoli chiusi, cortili, chiostrini, anditi, corridoi, passaggi, corti interne, portici, scale e cantine;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi e ss. mm. ed ii., resa applicabile nel territorio della Regione Sicilia dall'art. 3, comma 1-ter della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il Decreto Presidenziale 04/06/2008, del Presidente della Regione Siciliana;

VISTO il regolamento comunale per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/04/2008;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, di provvedere, **entro giorni 20 (venti)** dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea. Lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata al pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.

In particolare occorre:

- provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiori a mt. 20 lungo i confini con strade sentieri ed edifici.

Altresì, a mente dell'art. 9, Co. 3, Legge n. 47 del 01/03/1975, **È VIETATO**, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio, di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.

Si fa eccezione per gli interventi previsti nel regolamento comunale per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 24/04/2008, che dovranno essere preventivamente comunicati al Distaccamento Forestale di Giarre.

AVVISA

Che sui terreni che saranno percorsi dal fuoco e inseriti nel catasto particellare comunale graveranno prescrizioni di cui alla legge n. 353/2000, nonché della vigente legislazione in materia:

- l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni;
- il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

SANZIONI

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000;

In caso di incendio in violazione del regolamento comunale per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura, sarà altresì punita con una sanzione da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi del Decreto Presidenziale 04/06/2008, del Presidente della Regione Siciliana;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e integrato dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. per la mancata osservanza della presente ordinanza.

Gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, il Comando di Polizia Municipale, i servizi preposti presso l'Area Tecnica e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone inoltre:

DI PUBBLICARE, la presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune nel sito internet istituzionale del Comune di Calatabiano (<http://www.comune.calatabiano.ct.it>), oltre che tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale;

DI TRASMETTERE copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Catania, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di Catania, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania ed al Distaccamento di Giarre, al Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano, alla RFI Rete Ferroviaria Italiana sede di Palermo, all'ANAS Sezione Compartmentale di Catania, al CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane sede di Messina, all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, al Comando di P.M. ed al Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Intolisano